

## GIURISPRUDENZA

CASSAZIONE  
SEZ. I CIVILE

18 GENNAIO 1993 N. 5346

PRESIDENTE: ROSSI

RELATORE: BORRUSO

PARTI: SOCIETÀ INTERNAZIONALE

PUBBLICITÀ S.p.A.

(Avv. Caiafa)

SANGUINETTI EDITORE S.R.L. E

SANGUINETTI ALBERTO E SILVANO

S.A.S.

(Avv. Gueli)

SOCIETÀ EDITRICE

«IL MESSAGGERO»

**Concorrenza sleale •  
Riproduzione di  
informazioni pubblicate su  
altra rivista • Illiceità •  
Sussistenza**

*La indebita riproduzione di informazioni raccolte e pubblicate da altre riviste costituisce un'ipotesi di concorrenza sleale in violazione degli artt. 2598 cod. civ. e 101 l.d.a. Tra queste due norme intercorre un rapporto di specialità, in quanto la prima delinea tutte le possibili specie di concorrenza sleale, mentre la seconda prevede una particolare forma di concorrenza sleale ai danni di agenzie giornalistiche o di informazioni, ov-*

*vero di giornali o altri periodici.*

**Concorrenza sleale • Rivista specializzata e rivista a carattere generale • Comune categoria di pubblico • Rapporto di concorrenza • Sussistenza**

*Sussiste rapporto di concorrenza tra una rivista non specializzata che pubblichi occasionalmente le quotazioni di auto usate e le riviste specializzate della materia, in quanto, la lettura delle quotazioni delle auto usate avrebbe una porzione comune di pubblico (i c.d. « utenti finali » degli autoveicoli).*

**S** VOLGIMENTO DEL PROCESSO. — Con citazione notificata il 18 ottobre 1984 la s.r.l. Sanguinetti Editore conveniva innanzi al Tribunale di Roma la società editrice il Messaggero S.p.A. e la società SIP S.p.A. esponendo che da diversi anni era editrice delle pubblicazioni « Eurotax » aventi ad oggetto le valutazioni del mercato dell'usato delle autovetture, dei veicoli industriali, delle motociclette, dei caravans e delle imbarcazioni da diporto; che tali indagini di mercato, effettuate dalla società consociata Sanguinetti s.n.c., avevano incontrato notevole successo presso gli operatori commerciali e le compagnie assicuratrici; che il quotidiano il « Messaggero » di Roma aveva pubblicato su due pagine a cura della SIP S.p.A. una rubrica dal titolo « Auto Shopping », in data 25 febbraio, 30 marzo, 27 aprile e 25 maggio sempre dell'anno 1984, su cui erano riportate pedissequamente le quotazioni della Eurotax; che tale riproduzione costituiva attività di concorrenza sleale. Pertanto, chiedeva l'inibizione per le società convenute alla riproduzione di dette quotazioni oltre al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede. Si costituivano entrambe le società convenute, nonché spiegava intervento adesivo autonomo la s.n.c. Sanguinetti Alberto e Silvano, deducendo di essere anch'essa stata danneggiata dall'abusiva pubblicazione da parte del Messaggero dei dati « Eurotax ». Con sentenza 22 maggio/3 ottobre 1986 il Tribunale di Roma rigettava le domande della s.r.l. Sanguinetti e della intervenuta s.n.c. Sanguinetti. A seguito, poi, dei gravami proposti autonomamente dalle predette società Sanguinetti nonché degli appelli incidentali della SIP e del « Messaggero », la Corte d'Appello di Roma, riuniti i relativi giudizi, con la decisione in esame, in tale riforma della decisione dei Giudici di primo grado, dichiarava la illiceità della riproduzione in questione (ex artt. 101 l.d.a. e 2598 cod. civ.), inibendo alle società

SIP ed al Messaggero la prosecuzione di detta attività nonché condannandole al risarcimento dei danni da liquidarsi in separato giudizio.

La Corte così motivata (per quel che qui ancora interessa):

1) il Tribunale, pur ammettendo in linea di principio per la riproduzione integrale e pedissequa delle quotazioni dei bollettini Eurotax relativi al mercato delle automobili usate potesse costituire concorrenza sleale, l'aveva esclusa in concreto sul rilievo che nella rubrica Auto Shopping della S.p.A. SIP edita dal Messaggero non era ravvisabile una mera copiatura dei dati Eurotax. Infatti le quotazioni di detta rubrica erano — secondo il Tribunale — più sintetiche e recavano dati oggettivamente diversi, seppure parzialmente coincidenti: anche se non sempre, costituivano una sorta di media tra le quotazioni d'acquisto da parte dei rivenditori (bollettino con copertina blu) e quelle di vendita praticate dai rivenditori stessi (bollettino con copertina gialla), frutto di autonoma ulteriore elaborazione e, in quanto tale, prodotto oggettivamente diverso;

2) le appellanti erano insorte contro tali affermazioni, sostenendo che la rubrica contestata riportava dati pedissequamente copiati dai bollettini gialli della Eurotax e che ciò costituiva concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598 cod. civ., nn. 2 e 3;

3) contrariamente a quanto eccepito dalle società appellate, l'impugnazione, pur così succintamente esposta, soddisfaceva il requisito di specificità dei motivi dell'atto d'appello di cui all'art. 342 cod. proc. civ.;

4) da un raffronto scrupoloso e analitico tra i dati delle due pubblicazioni (bollettini Eurotax gialli nn. 2 e 4/1984 da un lato e Messaggero (rubrica Auto Shopping) dall'altro) risultava che essi erano pressoché interamente coincidenti, con qualche indicazione più sintetica in questi ultimi: infatti, là ove Eurotax riportava più dati per lo stesso tipo di auto in dipendenza di variazioni del modello, le altre pubblicazioni riportavano uno solo dei dati ovvero una media di essi;

5) le quotazioni riportate da altre riviste specializzate nel settore (« Gente Motori » e « L'Automobile ») erano diverse da quelle riportate da Eurotax: identiche, invece, erano quelle riportate da « Quattroruote ».

Ma questo sol perché le riprendeva da Eurotax dietro pagamento. Alle valutazioni riportate da Eurotax occorre, quindi riconoscere un carattere di originalità;

6) Stante la identità (almeno per la stragrande maggioranza) dei dati riportati dalle due pubblicazioni, doveva ritenersi sussistente la denunciata concorrenza sleale, ai sensi dell'art. 2598, n. 3 cod. civ. di tipo parasitario) di cui una speciale applicazione nel campo editoriale doveva ritenersi la disciplina dettata dall'art. 101 della legge sul diritto d'autore. E, proprio in relazione a tale disciplina, era anche censurabile che la pubblicazione della rubrica Autoshoopping sul Messaggero non portasse, come fonte dell'informazione circa le quotazioni, la citazione della Eurotax e delle riviste che, come la Quattroruote, a tali quotazioni aveva legittimamente attinto.

In proposito doveva ritenersi irrilevante perché non veritiera l'annotazione, fatta sulla rubrica Autoshoopping, che le quotazioni pubblicate erano « ricavate dalla media di quelle riportate dalle varie pubblicazioni specializzate »;

7) la concorrenza sleale sussisteva, oltretutto per il carattere parassitario, anche in relazione al potenziale sviamento della clientela (e conseguenti danni).

Non era vero, infatti, che tra le pubblicazioni Eurotax e il quotidiano « Il Messaggero » non potesse ritenersi sussistente un rapporto di concorrenza perché non si rivolgevano alla stessa categoria di consumatori. Infatti, anche se i bollettini Eurotax sono indirizzati agli operatori del settore (commercianti assicuratori), tuttavia entrambe le pubblicazioni vengono lette anche da una stessa categoria di persone: i consumatori finali, cioè privati, venditori e acquirenti di auto usate.

Avverso la summenzionata sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la S.p.A. SIP (Società Internazionale di Pubblicità).

Resistono con controricorso la s.r.l. « Sanguinetti Editore » e la s.a.s. « Sanguinetti Alberto e Silvano ».

La ricorrente ha provveduto alla notifica ed al deposito di due identici ricorsi. Rispettivamente n. 9435/1989 e n. 11602/1989 non avendo con il primo ricorso depositato anche la procura speciale ed avendo, quindi, proposto nuovo ricorso ai sensi dell'art. 387 cod. proc. civ.

**MOTIVI DELLA DECISIONE.** — Innanzitutto occorre riunire i due ricorsi soprammentovati ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ. risultando proposti contro la medesima sentenza e dichiarare l'inammissibilità del primo perché depositato senza la debita procura speciale.

Ciò posto, si può passare all'esame dei cinque motivi proposti con il secondo ricorso.

Con il primo si denuncia violazione dell'art. 342 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5 cod. proc. civ. per avere la Corte d'Appello rigettato l'istanza di inammissibilità del gravame per genericità dei motivi.

Trattasi di motivo destituito di qualsiasi fondamento in fatto, in quanto — come la Corte di Merito ha messo chiaramente in luce e risulta da quanto qui premesso in narrativa, — le appellanti avevano focalizzato con precisione il loro gravame sulla ritenuta esclusione, da parte del Tribunale, della copiatura pedissequa dei bollettini gialli della Eurotax e sulla conseguente concorrenza sleale: doglianze queste più che sufficienti a soddisfare, nel contesto della presente controversia, il requisito della specificità dei motivi dell'impugnazione richiesta dall'art. 342 cod. proc. civ.

Col 2° motivo di ricorso si lamenta erroneità della sentenza in relazione all'art. 360, n. 5 cod. proc. civ. per avere la Corte d'Appello stabilito, senza motivazione ed anzi in contrasto con le risultanze documentali, la sussistenza della concorrenza sleale, ritenendo coincidenti i dati « Eurotax » con quelli pubblicato con il Messaggero.

Anche questo motivo di ricorso è palesemente inaccoglibile risolvendosi, in sostanza, nella semplice negazione di quanto accertato in fatto dai Giudici di merito. Tale accertamento, invero, è insindacabile in questa sede, in quanto risulta suffragato da motivazione che non presenta né vizi di logica, né errori di diritto.

In particolare pienamente corretto sotto entrambi i profili risulta avere la Corte d'Appello ritenuto che apportare piccole e facili variazioni ad un testo copiato radicalmente (come al soppressione di alcuni dati o la sostituzione di essi con la loro media statistica) non posso porre al riparo l'autore del plagio dalla responsabilità in cui si incorre per avere consapevolmente fatto proprio il grosso del lavoro altrui.

Col terzo motivo di ricorso si lamenta la violazione dell'art. 2598 cod. civ. e dell'art. 115 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5 cod. proc. civ. per avere la Corte d'Appello ritenuto erroneamente applicabile

la prima suddetta norma e, comunque, per avere affermato, senza adeguata motivazione, ed anzi in contrasto con le risultanze di causa, l'esistenza del rapporto di concorrenza tra il Messaggero e i bollettini « Euro-tax », ciò senza tener conto che, per aversi concorrenza sleale tra imprenditori è necessario che « i relativi prodotti insistano sulla medesima categoria di consumatori ».

Più in particolare si censura l'impugnata sentenza per non essere stato ivi considerato che chi compera un quotidiano come il Messaggero di Roma non è certo indotto a tale acquisto dal vantaggio (assolutamente marginale) di leggervi anche le quotazioni delle auto e che, d'altro canto, chi si ripropone di acquistare un'auto usata e vuole conoscerne le quotazioni non acquista di certo, a tal fine, un quotidiano come il Messaggero.

Trattasi di considerazioni contrarie alla comune esperienza, essendo notorio che l'apparire su un giornale di larga informazione generale (destinato quindi a un pubblico generico) di rubriche volte a fornire notizie specialistiche e, quindi, destinate ad un pubblico particolare, può indurre quest'ultimo (o almeno la parte meno esigente di esso) a comparare anziché due giornali (quello di informazione generale e quello di notizie specialistiche) un solo giornale che sia in grado di soddisfare entrambe le esigenze, specie quando, — come nella specie — le informazioni specialistiche non abbiano dignità scientifica e non abbisognino quindi di particolari approfondimenti sì da essere direttamente utilizzabili anche dal *quisque de populo*.

Resta, quindi, assolutamente non scalfito sul piano logico-giuridico dalle argomentazioni svolte nel motivo di ricorso in esame il convincimento dei Giudici di merito secondo cui la lettura delle quotazioni delle auto usate, — quale che sia la pubblicazione su cui appaiono —, avrebbe sempre in comune una larga porzione di pubblico (i c.d. « utenti finali » degli autoveicoli) sì da poter muovere concorrenza l'una all'altra.

Col quarto motivo di ricorso si denuncia violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360, n. 3 cod. proc. civ. per avere la Corte d'Appello fondato la pronuncia di illiceità della pubblicazione sulla violazione delle norme ex art. 101 l.d.a. anziché nella violazione dell'art. 2598 cod. civ. come domandato dall'attore.

L'infondatezza di questo motivo di ricorso deriva dal rapporto particolare in cui si trovano le due norme sopra riportate, un rapporto che ben si potrebbe schematizzare ricorrendo all'immagine di due cerchi concentrici di diversa ampiezza. Mentre, infatti, l'art. 2598 cod. civ. delinea tutte le possibili specie di concorrenza sleale e in particolare, al n. 3, quelle realizzate « con mezzi non conformi ai principi della correttezza professionale », l'art. 101 l.d.a. prevede una particolare forma di concorrenza sleale ai danni di agenzie giornalistiche o di informazioni ovvero di giornali o altri periodici, consistente nella indebita riproduzione di informazioni e notizie fatta « con l'impiego di atti contrari agli usi onesti in materia giornalistica »: espressione questa che innegabilmente costituisce una specificazione di quei « mezzi non conformi ai principi della correttezza professionale » ai quali si richiama più genericamente l'art. 2598 e che è, pertanto, sufficiente a dare la dimostrazione del rapporto di specialità intercorrente tra le due norme e, conciosamente, dell'identico fondamento sulle quali entrambe poggiano.

L'aver, quindi, invocato l'attore l'art. 2598 cod. civ. e aver il Giudice accolta la sua domanda richiamando in motivazione anche l'art. 101 della legge n. 633/1941 sul diritto d'autore non può costituire extrapetizione.

Col quinto motivo di ricorso si denunzia la violazione degli artt. 112 e 278 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360, n. 3 cod. proc. civ. per avere la Corte d'Appello illegittimamente omissa di pronunciare sul *quantum debeatur*.

In particolare si sostiene che la Corte di Merito non avrebbe tenuto conto che la società il Messaggero unitamente alla società SIP, nella prima udienza innanzi sull'*an* da quello sul *quantum* per cui i Giudici avrebbero dovuto pronunciarsi anche sulla liquidazione dei danni.

Anche quest'ultimo motivo di ricorso è infondato.

Infatti, è ben vero che anche quando — come nella specie — l'attore abbia sin dall'origine (vedi atto introduttivo del giudizio notificato il 18 ottobre 1984) limitato la propria domanda a una condanna generica del convenuto al risarcimento dei danni « da liquidarsi in separato giudizio », il convenuto può richiedere — purché lo faccia espressamente — l'estensione della pronuncia anche alla liquidazione del danno, (v. Cass. sentt. n. 1807/1992; n. 4644/1984; n. 4727/1982; n. 1766/1965) ma anche la proposizione di una siffatta domanda non sfugge alla regola generale di cui all'art. 100 cod. proc. civ., secondo cui, per proporre una qualsiasi domanda, occorre averci un interesse, meritevole, ovviamente, di tutela.

Un siffatto interesse certamente sussiste quando il convenuto sostenga l'inesistenza del danno e, sotto tale profilo, l'infondatezza della domanda attrice di risarcimento.

Quando, invece, la domanda attrice abbia avuto, — come nella specie, — un duplice oggetto e, cioè, non soltanto il risarcimento del danno già patito, ma anche e soprattutto l'inibitoria del convenuto a proseguire nell'attività illecita, il convenuto non può più opporsi alla separazione del giudizio sull'*an* da quello sul *quantum*, in quanto il giudizio sull'*an* in tal caso, è posto a fondamento non solo della pretesa di risarcimento, ma prioritariamente dell'inibitoria. Ed è appena il caso di rilevare che il convenuto non è ammesso, in tal caso, ad ottenere una dilazione della inibitoria, ancorché sia già accertato il diritto dell'attore ad ottenerla, legandola, senza alcuna connessione logico-giuridica, alla quantificazione del danno, con patente violazione della *ratio* dell'art. 278 cod. proc. civ.

Le spese seguono la soccombenza con un unico onorario complessivo in favore del comune difensore di entrambe le resistenti (s.r.l. « Sanguinetti Editore » e s.a.s. « Sanguinetti Alberto e Silvano ») data la identità delle difese svolte.

P.Q.M. — la Corte di Cassazione, — riuniti i ricorsi nn. 9435 e 11602/1989, — dichiara inammissibile il primo e rigetta il secondo. Condanna la ricorrente S.p.A. « SIP » (Società Internazionale di Pubblicità) a pagare complessivamente in favore delle resistenti le spese della presente fase del giudizio (che liquida in L. 207.000 per la s.r.l. « Sanguinetti Alberto e Silvano ») oltre a L. 2.000.000 (duemilioni) per onorari.

## **RICHIAMI DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA**

**L**a sentenza della Cassazione in rassegna conferma la precedente decisione della Corte d'Appello di Roma, 26 settembre 1988 (pubblicata in *Giur. ann. dir. ind.*, 1988, 761), in merito alla illiceità della riproduzione integrale su di una rivista non autorizzata, dei dati ela-

borati e pubblicati da un'altra rivista specializzata nel settore, senza citare la fonte, per violazione degli artt. 101 l.d.a. e 2558, n. 3, cod. civ.

La fattispecie in questione riguardava il caso di riproduzione delle quotazioni di mercato dei veicoli usati, raccolte e pubblicate da un bollettino specializzato nel settore, ed integralmente copiate, salvo minime variazioni, in una rubrica di un quotidiano dedicata all'argomento.

La sentenza del Giudice d'Appello, in riforma della decisione del Tribunale di Roma, 22 maggio-3 ottobre 1986, aveva riconosciuto piena tutela nel caso in esame, in base ai principi sulla concorrenza sleale, sia sotto il profilo del carattere parassitario dell'informazione che sotto quello dello sviamento di clientela.

Per quanto riguarda il primo profilo, il richiamo all'art. 101 l.d.a. si giustifica per essere questa norma una speciale applicazione della previsione generale, in tema di concorrenza sleale, dettata dall'art. 2598 cod. civ., quando i soggetti interessati siano agenzie giornalistiche o d'informazione, ovvero giornali e periodici.

Sotto il profilo dello sviamento di clientela, il Giudice di secondo grado riconosce la sussistenza di un rapporto concorrenziale tra le due pubblicazioni (quella specializzata e quella che solo occasionalmente tratta l'argomento), in quanto esse vengono ad incidere su una stessa categoria di lettori, i consumatori finali di autoveicoli (privati, venditori ed acquirenti di auto usate).

La Cassazione ha aderito pienamente alle tesi della Corte d'Appello di Roma, sia per quanto riguarda l'affermato rapporto di concorrenza tra le due pubblicazioni, sia per la riconduzione della tutela nell'ambito della concorrenza sleale, in base alle regole dettate dagli artt. 2598 cod. civ. e 101 l.d.a. Ribadisce il Supremo Collegio, che tra le due norme intercorre un rapporto di specialità, in quanto l'art. 2598 cod. civ. «delinea tutte le possibili specie di concorrenza sleale ed in particolare, al n. 3, quelle realizzate con mezzi non conformi alla correttezza professionale», laddove l'art. 101 l.d.a. «prevede una particolare ipotesi di concorrenza sleale ai danni di agenzie giornalistiche o di informazioni ovvero di giornali e periodici».

Già in precedenza la giurisprudenza aveva affermato il medesimo principio (Trib. Milano 11 giugno 1987, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1987, 606), anche sotto il profilo della violazione dell'art. 100 l.d.a. (v. anche, Trib. Milano 1970, in *Dir. aut.*, 1970, 317, con nota di FABIANI).

In tutti questi casi la tutela delle informazioni contro indebite riproduzioni è stato comunque esaminato nella prospettiva degli atti contrari alla correttezza professionale, nel caso del c.d. parassitismo giornalistico (v., sull'argomento UBERTAZZI, in *Foro it.*, 1984, V, 22 ss.).

Nel senso di negare la concorrenza sleale in caso di riproduzione fotografica dei testi della *Gazzetta Ufficiale*, in quanto tali testi devono ritenersi bene di tutti e la loro pubblicazione ha natura di servizio pubblico, si veda, Cass. 21 giugno 1988, n. 4222, in *Foro it.*, 1988, I, 3288, e in *Giur. it.*, 1988, I, 1718.

Sotto altro profilo, quello del diritto d'autore, è stato riconosciuto il carattere di creatività ed originalità delle informazioni in questione (Trib. Milano 11 giugno 1987, cit.), quale risultato di «un impegnativo e dispendioso lavoro di indagine ed una elaborazione dei dati secondo criteri statistici ponderati, che tengono conto anche di discrezionali valutazioni e previsioni».

Sulla tutelabilità delle raccolte elaborate di informazioni, in forza del diritto d'autore, v. Pret. Roma 14 dicembre 1989, in questa *Rivista*,

1990, 219; nonché CHIAROLLA, *Diritto d'autore: la prima volta delle banche dati in Italia*, in *Foro it.*, 1990, I, 2674; PARDOLESI, *Banche dati al guado*, in *Foro it.*, 1987, IV, 357.

Sul tema, in generale, CARTELLA, *La riproduzione di articoli, notizie, informazioni*, in *Riv. dir. ind.*, 1989, I, 319.

M.B.